

COMUNE DI AMBIVERE

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 26 DEL 14-09-2015

Oggetto: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE COMPONENTE COMMERCIALE DEL PGT.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

DONADONI DOTT. SILVANO	P	PANZERI PATRIZIA	P
LEONI VITTORIO	P	PERICO STEFANO	P
VISCONTI GIAN PIETRO	P	PERICO VALENTINA	P
CORTI CRISTIAN	P	QUARENGHI MICHAEL	P
LEONI VALENTINA	P	ROTA DOMENICO	P
DONIZETTI ARTURO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti 0

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONADONI DOTT. SILVANO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno :

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

L'Arch. Rota Martir illustra le controdeduzioni alle osservazioni, precisando che le stesse sono parzialmente accoglibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/05/2015 avente per oggetto: << ADOZIONE COMPONENTE COMMERCIALE DEL PGT >> con la quale sono stati adottati i seguenti atti:

- Parte 1° Analisi del territorio popolazione e rete distributiva;
- Parte 2° Regolamento procedure attività di commercio in sede fissa;
- Parte 3° Criteri urbanistici e di programmazione commerciale;

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
il Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 21.07.2000;
la L.R. Lombardia n. 9 del 29.06.2009;
la L.R. Lombardia n. 6 del 02.02.2010 coordinata con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla Legge Regionale 21 febbraio 2011 n. 3;
la L.R. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che dell'avvenuta adozione è stata data regolare diffusione alla cittadinanza dell'adozione in premessa, mediante avviso affisso all'Albo Pretorio on line, sul sito del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 10/06/2015, al fine di consentire la presentazione nel termine prescritto, dalle osservazioni ritenute utili in un rapporto collaborativo di perfezionamento del Regolamento stesso;

CONSIDERATO in particolare che la predetta deliberazione di C.C. n. 9/2015, unitamente all'adottato Piano Urbano del Commercio (P.U.C.), è rimasta depositata in libera visione per trenta giorni consecutivi presso l'Ufficio Tecnico a partire dal 10/06/2015;

RILEVATO che nei successivi trenta giorni sono pervenute le seguenti osservazioni inerenti l'adozione in oggetto:

- prot.n. 4656 del 28/07/2015 da parte di SOMET SPA;
- prot. n. 4881 del 06/08/2015 da parte di FONDERIE MARIO MAZZUCCONI SPA;
- prot. n. 4904 del 07/08/2015 da parte di CONFINDUSTRIA BERGAMO;

VISTI i disposti dell'art. 13 della L.R. n. 12 del 2005 per i quali è necessario procedere all'esame di tutti i pareri e di tutte le osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che l'estensore della componente commerciale del PGT ha effettuato la classificazione delle osservazioni/richieste pervenute ed ha predisposto le relative controdeduzioni tecniche. Le istanze sono state riportate in singole schede contenenti i seguenti dati:

- Data di presentazione e numero di protocollo;
- Dati dell'osservante;
- Sintesi del contenuto dell'osservazione;
- Proposta di Controdeduzione;

raccolte in un unico fascicolo allegato sub. 1 alla presente deliberazione

Si procede all'esame delle osservazioni/richieste e delle relative controdeduzioni ed alla votazione delle stesse.

- OSSERVAZIONE N. 1 prot. 4656 del 28/07/2015 presentata da SOMET S.P.A.;

L'estensore della componente commerciale del P.G.T. Arch. Rota Martir Alessandro propone al Consiglio di accogliere l'osservazione secondo quanto riportato nella corrispondente **Scheda tecnica "Allegato Sub 1"**;

CON VOTAZIONE che ha dato il seguente esito:

- presenti n. 11
- votanti n. 8;
- favorevoli n. 8;
- contrari n.;
- astenuti n. 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota);

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione n. 1, secondo quanto riportato nella corrispondente **Scheda tecnica "Allegato Sub 1"**.

- OSSERVAZIONE N. 2 prot. 4881 del 06/08/2015 presentata da FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A.;

L'estensore della componente commerciale del P.G.T. Arch. Rota Martir Alessandro propone al Consiglio di accogliere l'osservazione secondo quanto riportato nella corrispondente **Scheda tecnica "Allegato Sub 1"**;

CON VOTAZIONE che ha dato il seguente esito:

- presenti n. 11.
- votanti n. 8
- favorevoli n. 8
- contrari n.;
- astenuti n. 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota);

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione n. 2, secondo quanto riportato nella corrispondente **Scheda tecnica "Allegato Sub 1"**.

- OSSERVAZIONE N. 3 prot. 4904 del 07/08/2015 presentata da CONFINDUSTRIA BERGAMO;

L'estensore della componente commerciale del P.G.T. Arch. Rota Martir Alessandro propone al Consiglio di accogliere l'osservazione secondo quanto riportato nella corrispondente **Scheda tecnica "Allegato Sub 1"**;

CON VOTAZIONE che ha dato il seguente esito:

- presenti n. 11
- votanti n. 8;
- favorevoli n. 8;
- contrari n.;
- astenuti n. 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota);

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione n. 3, secondo quanto riportato nella corrispondente Scheda tecnica "Allegato Sub 1".

RITENUTO il Piano Urbano del Commercio meritevole di approvazione in quanto conformi alle finalità da perseguire;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti : 11
- Consiglieri votanti: 8
- Favorevoli: 8
- Contrari : 0
- Astenuti : 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota)

Dato atto altresì, che si è provveduto alla votazione per l'immediata esecutività la quale ha dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti: 11
- Consiglieri votanti: 8
- Favorevoli: 8
- Contrari 0
- Astenuti: : 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota)

DELIBERA


1. **DI DICHIARARE** quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI DARE ATTO** che, come da votazioni di cui in premessa, questo Consiglio Comunale si è determinato con riferimento alle osservazioni e richieste pervenute, raccolte nel fascicolo sub. 1 allegato alla presente deliberazione.
3. **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, il Piano Urbano del Commercio (P.U.C.) costituito dalla documentazione di seguito elencata, redatto dall'arch. Rota Martir Alessandro con la collaborazione dello Studio Colombini S&W s.n.c. DI Colombini Simona & C. - con sede legale a Magenta in Via Tito Speri n. 7. P.Iva 06682940967, così come modificato per effetto dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, accolte parzialmente a seguito delle separate votazioni sopra riportate, depositato presso l'ufficio Tecnico comunale:
 - Parte 1° Analisi del territorio popolazione e rete distributiva;
 - Parte 2° Regolamento procedure attività di commercio in sede fissa;
 - Parte 3° Criteri urbanistici e di programmazione commerciale
4. **DI DARE MANDATO** all'estensore della componente commerciale del P.G.T. Arch. Rota Martir Alessandro ai fini e prima della pubblicazione sul B.U.R.L., di apportare le conseguenti modifiche agli atti del componente commerciale del Piano di Governo del Territorio sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale in merito alle osservazioni contro dedotte.

5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda, ai sensi dell'art. 13, commi 10 e 11, della L.R. 12/2005:
 - al deposito presso la Segreteria Comunale ed alla pubblicazione sul sito informatico del Comune di tutti gli atti sopra elencati;
 - alla trasmissione alla Provincia di Bergamo ed alla Regione Lombardia degli atti costituenti la componente commerciale del PGT;
 - alla pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso relativo all'approvazione definitiva dei relativi, al fine della relativa efficacia, dopo l'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale.
6. **DI DARE ATTO** che La Componente Commerciale del Piano di Governo del Territorio definitivamente approvata, diverrà efficace ed entrerà in vigore, con la pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione definitiva.
7. **DI DARE ATTO** che fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/2005.
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Tecnico ed all'Arch. Rota Martir Alessandro per opportuna competenza ed al Settore Economico ed Amministrativo per opportuna conoscenza.
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile.
10. **DI DICHIARARE**, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto DOTT. NUNZIO PANTO' Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 – 1[^] comma D.Lgs n. 267/2000 e dell' art. 147 bis – 1[^] comma del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Il Responsabile del Settore Tecnico
DOTT. NUNZIO PANTO'



Somet

COMUNE DI AMBIVERE (BG)

Prot.n.0004656 In Arrivo
del 28-07-2015 TECNICO
Categ.6 Clas.1



Somet S.p.A.

Capitale Sociale € 520.000 i.v. - R.E.A. 1044
Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. IT 05860280154
www.sometspa.it - Info@sometspa.it

SEDE SOCIALE E AMMINISTRATIVA / HEADQUARTERS
Via E. Schievano, 7 - 20143 Milano (MI) - Italia
Tel. +39 02 8180941 - Fax +39 02 89122171

STABILIMENTO / PLANT
Via Kennedy, 18 - 24030 Ambivere (BG) - Italia
Tel. +39 035 4945880 - Fax +39 035 4946022

Osservazioni al Documento facente parte del Piano Urbano del Commercio "Componente commerciale PGT - Parte 3^A - Criteri urbanistici e di programmazione commerciale" adottato con Deliberazione n. 6 del 26 maggio 2015, di cui all'Avviso di adozione e deposito del piano urbano di commercio pubblicato sul BURL del 10 giugno 2015 - Serie Avvisi e Concorsi n. 24.

Con il presente documento il sig. dr. Edoardo Vedani in qualità di legale rappresentante della società SOMET S.p.A., con stabilimento produttivo in Ambivere, via Kennedy 14, premesso che:

- SOMET S.p.A. è proprietaria e gestisce dagli anni '80, uno stabilimento industriale specializzato nella lavorazione, mediante fusione, di alluminio secondario;
- Lo stabilimento occupa circa 40 dipendenti e offre delle lavorazioni altamente tecnologiche riconosciute dal mercato italiano ed estero;
- Lo stabilimento sorge in un'area con vocazione tipicamente produttiva, accanto a numerose altre realtà industriali (ad esempio lo stabilimento Mazzucconi, confinante per il lato sud-est dello stabilimento), servita da strade di grande comunicazione e linea ferroviaria;
- Nel 2013, con deliberazione consiliare n. 9 del 18/06/2013, l'amministrazione comunale approvava il nuovo Piano di Governo del Territorio il quale vietava l'insediamento sul territorio comunale di alcune attività prescrivendo la riconversione delle esistenti e prevedeva la riqualificazione dei margini urbani produttivi imponendone la riconversione ad uso terziario, direzionale e commerciale;
- Tale deliberazione, e gli atti ad essa connessi e preparatori, è stata impugnata dalla società scrivente con ricorso innanzi al TAR della Regione Lombardia, sede di Brescia, tuttora pendente;

Tutto ciò premesso e considerato, lo stesso intende presentare al documento di cui all'oggetto, le seguenti

OSSERVAZIONI

In via generale, non possiamo che constatare che, all'interno di un documento ("Criteri urbanistici e di programmazione commerciale" di cui all'oggetto) dedicato alla pianificazione dell'attività commerciale all'interno del territorio comunale, sono inserite delle prescrizioni e condizioni afferenti le attività industriali e produttive.

Questo documento, come peraltro riportato all'art. 1 del documento stesso, ha lo scopo di dare attuazione, specificandole e dettagliandole, alle previsioni di cui al Piano di Governo del Territorio in materia di programmazione commerciale, mentre invece non può non rilevarsi che lo stesso contenga previsioni ulteriori, e per certi versi contraddittorie, con quest'ultimo.

Nello specifico, si rileva che nel documento in oggetto riporta, all'art. 11 dal titolo "Indicazioni sulla destinazione d'uso" recita che "in allineamento all'art. 25 delle norme tecniche del Documento di piano, in considerazione della ristrettezza di sviluppo dell'ambito urbano in stretta vicinanza alle aree a tutela della destinazione agricola ed ambientale boschiva prevalente sul territorio, si ribadisce che oggi sono esclusi i seguenti insediamenti economici produttivi in ogni ambito urbanistico comunque denominato o destinato: [...] fonderie di prima e seconda fusione".

Somet S.p.A.

Capitale Sociale € 320.000 i.v. - R.E.A. 1044448
Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. IT 05860280154
www.sometspa.it - info@sometspa.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA / HEADQUARTERS
Via E. Schievano, 7 - 20143 Milano (MI) - Italia
Tel. +39 02 8180941 - Fax +39 02 89122171

STABILIMENTO / PLANT
Via Kennedy, 18 - 24030 Ambivere (BG) - Italia
Tel. +39 035 4945880 - Fax +39 035 4946022

ulteriori attività produttive e simili. Nel merito si rinvia alle doglianze di cui al ricorso al PGT presentato cui si rinvia integralmente per le parti di interesse.

Con la presentazione delle osservazioni di cui sopra, quindi, la Società SOMET S.p.A., come sopra rappresentata

CHIEDE

a Codesta Spettabile Amministrazione Comunale di riconsiderare quanto sopra richiamato tenendo in considerazione gli interessi delle società produttive localizzate nel territorio, nonché i diversi scopi e finalità del documento in oggetto, relativi ai criteri programmatici e di sviluppo delle attività commerciali del territorio comunale.

Con osservanza

Somet SpA

Edoardo Vedani



Ambivere, 24 Luglio 2015

fonderie **mario mazzucconi** spa




Società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di MABERFIN S.P.A.
Via Mazzini, 10 - 24036 Ponte San Pietro (Bergamo-Italia) - Tel 035/4551211 - Telefax 035/617696 - e-mail: info@mazzucconi.com
Registro Imprese C.F. e P.IVA 00917730160 capitale sociale i.v. € 5.934.000,00

COMUNE DI AMBIVERE (BG)

Prot.n.0004881 in Arrivo

del 06-08-2015 TECNICO

Categ.6 Clas.2



Data Ambivere, 3 agosto 2015

Spett.le
COMUNE DI AMBIVERE
Via Dante Alighieri n. 2
24030 - AMBIVERE (BG)

Vs. rif.

Ns. rif. MM/rm - 15/005L

**OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PIANO URBANO DEL COMMERCIO ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2015**

La scrivente Società Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A., in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Kennedy interessato dalle previsioni del nuovo P.G.T. approvato con deliberazione consiliare in data 18 giugno 2013 n. 9:

VISTO il Piano Urbano del Commercio adottato dal Consiglio Comunale in data 26/05/2015, pubblicato a sensi di legge;

VISTA in particolare la parte terza "*Criteria urbanistici e di programmazione commerciale*" nelle quali vengono definite disposizioni relative agli ambiti produttivi ed alle destinazioni d'uso;

RITENUTO che tali disposizioni non siano conformi alla natura della disciplina del Commercio così come stabilito dalle leggi regionali 12/2005 e 6/2010

RITENUTO ALTRESI' che le previsioni normative violino le vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica con particolare riguardo sia alla disciplina del Commercio che alle disposizioni legislative vigenti con riguardo alla procedura di Variante al P.G.T.,

INOLTRA

ai sensi della vigente legislazione, la seguente

OSSERVAZIONE

Come è noto, il Piano Urbano per il Commercio è un documento che deve disciplinare le attività commerciali di ogni tipologia e dimensione e le attività di somministrazione alimenti e bevande. Ai sensi delle disposizioni della legge 12/2005 e sue successive integrazioni e modifiche, le destinazioni d'uso (in particolare quelle non consentite nelle diverse parti del territorio) sono disciplinate dal Piano delle Regole, mentre nel documento di Piano sono definiti (senza validità cogente) i limiti e le politiche di sviluppo tra le quali quelle relative ai diversi settori economici primario secondario e terziario (ivi compreso quello commerciale richiamato nell'art. 8 comma 2 lettera c).




- il P.G.T. ha localizzato in questa area esterna al Centro Abitato occupata da attività produttive funzionanti, non per dare un migliore e più confacente assetto al territorio, ma per ottenere senza alcuna valida motivazione la chiusura di attività economiche con elevata capacità produttiva che generano reddito e posti di lavoro senza che vi sia una sola possibilità che esse possano essere sostituite da altre attività che abbiano interesse a collocarsi in una zona periferica quale quella oggetto di osservazione;
- la localizzazione di attività commerciali, terziarie e direzionali è avvenuta infatti senza tale scelta fosse sostenuta da alcun tipo di indagine urbanistica, economica, infrastrutturale e territoriale in grado di supportarla. Da non trascurare anche se di rilievo secondario, il fatto che il P.U.C. preveda addirittura la possibilità di aprire attività commerciali di media struttura di vendita con una superficie di mq. 6.000 anche organizzata in forma unitaria, potenzialmente classificabile come Grande struttura di vendita (vedi DGR 20/12/2013 n. X/1193) e quindi in netto contrasto con il dettato del PUC stesso che non prevede nuove GSV.
- la presunta incompatibilità ambientale degli insediamenti produttivi esistenti da decenni è puramente enunciata, priva di alcun effettivo e dimostrato monitoraggio di carattere ambientale (atmosfera e ambiente idrico). La presenza di ipotetiche emissioni nocive oltre i limiti di legge non è mai stata rilevata né dall'ARPA né dall'ASL che hanno l'esclusiva competenza nella materia ambientale. Del resto sia l'apertura che il funzionamento delle attività produttive è sottoposta a frequenti e rigidi controlli che verificano nel tempo tutti i parametri ambientali e garantiscono la compatibilità e la sostenibilità per la popolazione, il territorio e l'ambiente delle attività produttive.

Richiamando e confermando quanto illustrato nella Osservazione al P.G.T. presentata in data 17 dicembre 2012, la scrivente società si riserva di agire in ogni sede anche giurisdizionale allo scopo di garantire, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, la continuità della attività produttiva e la contestuale difesa dei livelli occupazionali.

Fonderie MARIO MAZZUCCONI S.p.A.
Mario Mazzucconi



CONFINDUSTRIA BERGAMO

COMUNE DI AMBIVERE (BG)
Prot.n.0004904 in Arrivo
del 07-08-2015 SINDACO *MECUG*
Categ.6 Clas.2


OSSERVAZIONE AL PIANO URBANO DEL COMMERCIO (PUG) – DOCUMENTO INTEGRATIVO
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto ERCOLE GALIZZI, nato a Tremezzo (CO) il 19/05/1964 e residente a Sarnico (BG), via Cortivo 37/a, in qualità di Presidente di Confindustria Bergamo, con sede a Bergamo, via Camozzi 70 (tel. 035275272 e.mail: a.gamba@confindustriabergamo.it)

PRESENTA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12 del 11/03/2005 e ss. mm. ed ii. "Legge per il Governo del Territorio", la seguente osservazione al PIANO URBANO DEL COMMERCIO (PUC) – DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Ambivere adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 26 maggio 2015, in duplice copia, compilata in tutte le sue parti e articolata come meglio specificato nel prosieguo.

Il PIANO URBANO DEL COMMERCIO (PUC) – DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Ambivere introduce delle limitazioni all'insediamento di attività produttive in tutto il territorio comunale e pone ulteriori vincoli in un ambito territoriale a consolidata vocazione produttiva che ospita le aziende Mazzucconi S.p.A. e Somet S.p.A.

Innanzitutto che attraverso un documento denominato "Piano urbano del commercio" venga modificata la disciplina urbanistica relativa a tutto il territorio comunale ed in particolare agli ambiti a vocazione o a destinazione produttiva su aspetti che non riguardano il commercio non appare corretto.

IN PARTICOLARE SI OSSERVA CHE

Con riferimento alla Parte 3 "Criteri urbanistici e di programmazione commerciale" si rileva quanto segue.

Il punto 11 "Indicazioni sulla destinazione d'uso" che dichiara una valenza integrativa della normativa di PGT, (come specificato nella parte introduttiva: "si dispone che le norme riferite alle destinazioni d'uso di aree od immobili indicate nella presente componente commerciale sono da considerarsi speciali ed integrative delle destinazioni generali previste dal PGT"), riporta l'elenco degli "insediamenti economici produttivi esclusi in ogni ambito urbanistico comunque denominato e destinato", quindi su tutto il territorio comunale, identico a quello di cui all'art. 25 delle NA del Documento di Piano del PGT con in più l'aggiunta delle fonderie di seconda fusione. La norma prescrive infine che "dette attività eventualmente presenti nell'ambito del territorio comunale sono considerate ambiti produttivi soggetti ad interventi di compatibilizzazione nei seguenti limiti di programmazione".


In particolare si chiede che le limitazioni e relative alle attività produttive in generale e all'ambito urbanistico a consolidato carattere produttivo dove sono localizzate le aziende Mazzucconi S.p.A. e Somet S.p.A. vengano stralciate.

Ovvero nello specifico si chiede che:

- le fonderie di seconda fusione vengano stralciate dall'elenco degli insediamenti economici produttivi esclusi in ogni ambito urbanistico comunque denominato o destinato di cui al punto 11;
- le attività insalubri di prima classe vengano stralciate dall'elenco degli insediamenti economici produttivi esclusi negli ambiti produttivi da mantenere e riqualificare;
- la limitazione relativa alle sole opere interne ai fabbricati per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di ristrutturazione complessiva dell'ambito per l'area 6 "*ambito produttivo da riconvertire*" venga stralciata.
- l'esclusione delle attività insalubri di prima classe introdotte per l'area 6 "*ambito produttivo da riconvertire*" attraverso un richiamo del punto 12.2 venga stralciata.

IL PRESIDENTE

(Ercole Galizzi)



Bergamo, 5 agosto 2015

SUB I

COMUNE DI AMBIVERE (BG)

Prot.n.0005417 in Arrivo
del 07-09-2015 TECNICO/SINBAG/P.M.

Categ.6 Clas.1



Comune di Ambivere
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI C.C.
N° 26 DEL 14/09/15

COMPONENTE COMMERCIALE PGT

OSSERVAZIONE N. 1

Pervenuta in data	28.07.15
prot. n°	4656
Osservante	Sig. Edoardo Vedani legale rappresentante della soc. SOMET S.P.A.
Località	Via Kennedy, 18

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Proprietario dell'edificio produttivo posta in via Kennedy inserita nei documenti di Componente Commerciale PGT in "Area 6 - Ambito Produttivo da riconvertire".

1. Nella Parte 3^A - Criteri urbanistici e di programmazione commerciale all'art. 11 - Indicazioni sulla destinazione d'uso - si evidenzia che in allineamento con l'art. 25 del Documento di Piano sono escluse fonderie di prima e seconda fusione. Si osserva che l'art. 25 riportava nell'elenco le fonderie di prima fusione e pertanto l'inclusione di fonderie di seconda fusione risulta eccedente i limiti di cui alle NTA del Documento di Piano
2. Nella Parte 3^A - Criteri urbanistici e di programmazione commerciale all'art. 12.3 - Ambito produttivo da mantenere e riqualificare - si evidenzia che sono escluse le seguenti destinazioni d'uso: 1 - Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 se non convenzionalmente assentite e 2 -Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali come indicate nel precedente punto 11. Si evidenzia l'assenza di previsioni simili nella documentazione facente parte il PGT ed erroneo inserimento di previsioni di attività industriali all'interno di un documento di programmazione commerciale.
3. Nella Parte 3^A - Criteri urbanistici e di programmazione commerciale nella parte denominata " Area 6 - Ambito produttivo da riconvertire" viene specificato che per quest'area è prevista la complessiva ristrutturazione dei caratteri dell'impianto urbanistico e delle tipologie edilizie esistenti. Si evidenzia altresì le procedure per interventi di ristrutturazione urbanistica. Tale previsione è da considerarsi lesiva per tutti i siti produttivi presenti.

CHIEDE

Di riconsiderare quanto sopra richiamato tendendo in considerazione gli interessi delle società produttive localizzate nel territorio.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Punti 1 e 2

L'osservazione in esame, che peraltro in parte può essere accolta, non considera le finalità concrete della programmazione mirate a generare uno strumento di marketing territoriale, necessario allo SUAP, rispondente alle impostazioni legislative che hanno letteralmente e costituzionalmente cambiato il termine "Urbanistica" in "Gestione del Territorio". Infatti il DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), all'art. 1 dispone:

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (SUAP) ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Il successivo articolo 2 del richiamato DPR 380/2001 dispone:

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.

4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

Se la competenza edilizia in materia economica-commerciale è passata al SUAP, con il D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) occorre prendere atto che ogni attività economica, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione, è genericamente chiamata "servizio", ed il suo esercizio deve essere posto in principi di equità concorrenziale con espresso divieto insediativo dettato da **motivi imperativi d'interesse generale** ovvero da ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Successivamente il DL 138/2011 convertito con L.148/2011, all'articolo 3, commi 1° e 2°, nel trattare "l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" dispone che i Comuni, Province, Regioni e Stato, **entro il 30 settembre 2012**, dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata era libera ed è permesso tutto ciò che non è **espressamente vietato dalla legge** nei soli casi di "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. Ciò è disposto come principio fondamentale per lo sviluppo economico e in attuazione della piena tutela della concorrenza tra le imprese.

I commi 8° e 9°, dello stesso DM 138/2011, dispongono che "**Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo (termine ultimo 30 settembre 2012).**

Successivamente il DL n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, ribadisce che la predetta disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. **Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.**

Da quanto esposto risulta evidente che la direttiva della Comunità Europea (DLgs 59/2010) ha profondamente inciso sullo statuto delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l'art. 41 Cost. ha costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse essere incondizionatamente subordinato a qualunque tipo interesse pubblico assunto dal legislatore (ed a cascata dalla p.a.) ad oggetto di tutela. La normativa comunitaria prevede, invece, che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia.

La medesima normativa costituisce una costante di distinzione fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale.

Tutto ciò premesso si specifica che il termine di "**programmazione commerciale**" non deve intendersi correlata allo svolgimento del solo commercio al dettaglio ma all'intero sistema di "**servizi**" come definiti dalla normativa Europea e pertanto la stessa è stata elaborata sulla base dei criteri fissati nella parte 3^a e quelli fissati nei regolamenti di Settore di cui alla parte 2^a.

Su detta base viene elaborato un nuovo aspetto urbanistico insediativo e qualitativo a garanzia della libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè per assicurare ai cittadini ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, **la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano**, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. (punto1 - parte 3^a).

Al punto 2 - parte 3^a - nella descrizione delle finalità viene espressamente indicato che: "**La componente tratta in modo differenziato le singole aree del territorio comunale sia in modo urbanistico che qualitativo in relazione alla previsione di insediamento di nuovi esercizi commerciali o altre attività economiche**". Il successivo punto 3 dispone criteri per l'insediamento delle diverse attività economiche.

Punto 3

L'area 6 interessata dalla presenza di strutture produttive da riconvertire, si pone in un rapporto non corretto con il contesto paesistico, ambientale e territoriale ponendosi in situazione di particolare criticità per la sua interclusione, tangenza o prossimità all'area residenziale del capoluogo.

L'indicazione fornita dal piano delle regole del PGT viene osservata in quanto la componente commerciale del PGT si limita a porre condizioni sulla sua trasformazione; in ogni caso poiché l'**insediamento di nuove attività produttive non compatibili col sistema residenziale** previste al punto 12.2 e la previsione che le trasformazioni per usi diversi da quelli attualmente in atto nell'area di riferimento siano possibili solo se tali trasformazioni sono rivolte ad assicurare un elevato livello di sostenibilità e valorizzazione complessiva, attraverso adeguati interventi di mitigazione e misure di compensazione (servizi qualitativi) sono assunti già fissati dal PGT stesso e dai suoi elaborati e normative, si ritiene possibile accogliere la controdeduzione e limitare i criteri al richiamo, sul punto, di quanto già previsto dal PGT.


EFFETTI DELLA PROPOSTA SUI DOCUMENTI

Regolamenti: Art.
Criteri Urbanistici
e di programmazione commerciale: Art.
Altro

Proposta sintetica:

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

data, 20.08.15



Comune di Ambivere
Provincia di Bergamo

SUB I
ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C.
N° 26 DEL 14/08/15

COMUNE DI AMBIVERE (BG)

Prot.n.0005418 in Arrivo
del 07-09-2015 TECNICO /SINDAG/P.M.
Categ.6 Clas.2



COMPONENTE COMMERCIALE PGT

OSSERVAZIONE N. 2

Pervenuta in data	06.08.15
prot. n°	4881
Osservante	Società Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A.
Località	Via Kennedy

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Proprietario dell'edificio produttivo posto in via Kennedy inserita nei documenti di Componente Commerciale PGT in "Area 6 – Ambito Produttivo da riconvertire".

Risultano illegittime le indicazioni fornite e le prescrizioni fornite dal P.U.C. che disciplinano le destinazioni d'uso delle aree già fissate nel PGT.

CHIEDE

Di sopprimere:

1. I due ultimi commi dell'art. 11 della Parte Terza (indicazioni sulle destinazioni d'uso) ed in particolare a partire da " In allineamento all'art- 25 delle norme tecnichesino a nei seguenti limiti di programmazione;
2. I commi 1,2,3 e 5 dell'art. 12.3 Ambito produttivo da mantenere e riqualificare incongruenti da "Gli Ambiti prevalentemente produttivi sino a con obbligo di reperire aree per servizi previste per le zone commerciali." e per il comma 5 da " Sono escluse le seguenti destinazione d'usosino a come indicate nel precedente punto 11".
3. I commi 6,8 e 10 del capitolo denominato AREA 6 – Ambito produttivo da riconvertire – Da enucleare il comma 6 a partire da "La presente componente commerciale Sino adi compensazione" il comma 8 da "Per questa area è prevista..... sino a delle tipologie edilizie esistenti", il cooma 10 da "in assenza dello strumento attuativo sino a in altri fattori di inquinamento".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Punti 1 e 2

L'osservazione in esame, che peraltro in parte può essere accolta, non considera le finalità concrete della programmazione mirate a generare uno strumento di marketing territoriale, necessario allo SUAP, rispondente alle impostazioni legislative che hanno letteralmente e costituzionalmente cambiato il termine "Urbanistica" in "Gestione del Territorio". Infatti il DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), all'art. 1 dispone:

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (SUAP) ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Il successivo articolo 2 del richiamato DPR 380/2001 dispone:

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

Se la competenza edilizia in materia economica-commerciale è passata al SUAP, con il D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) occorre prendere atto che ogni attività economica, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione, è

genericamente chiamata "servizio", ed il suo esercizio deve essere posto in principi di equità concorrenziale con espresso divieto insediativo dettato da motivi imperativi d'interesse generale ovvero da ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Successivamente il DL 138/2011 convertito con L.148/2011, all'articolo 3, commi 1° e 2°, nel trattare "l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" dispone che i Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata era libera ed è permesso tutto ciò che non è **espressamente vietato dalla legge** nei soli casi di "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. Ciò è disposto come principio fondamentale per lo sviluppo economico e in attuazione della piena tutela della concorrenza tra le imprese.

I commi 8° e 9°, dello stesso DL 138/2011, dispongono che "Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo (termine ultimo 30 settembre 2012).

Successivamente il DL n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, ribadisce che la predetta disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.

Da quanto esposto risulta evidente che la direttiva della Comunità Europea (DLgs 59/2010) ha profondamente inciso sullo statuto delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l'art. 41 Cost. ha costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse essere incondizionatamente subordinato a qualunque tipo interesse pubblico assunto dal legislatore (ed a cascata dalla p.a.) ad oggetto di tutela. La normativa comunitaria prevede, invece, che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia.

La medesima normativa costituisce una costante di distinzione fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale.

Tutto ciò premesso si specifica che il termine di "programmazione commerciale" non deve intendersi correlata allo svolgimento del solo commercio al dettaglio ma all'intero sistema di "servizi" come definiti dalla normativa Europea e pertanto la stessa è stata elaborata sulla base dei criteri fissati nella parte 3^A e quelli fissati nei regolamenti di Settore di cui alla parte 2^A.

Su detta base viene elaborato un nuovo aspetto urbanistico insediativo e qualitativo a garanzia della libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai cittadini ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, **la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano**, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. (punto1 - parte 3^A).

Al punto 2 - parte 3^A - nella descrizione delle finalità viene espressamente indicato che: "La componente tratta in modo differenziato le singole aree del territorio comunale sia in modo urbanistico che qualitativo in relazione alla previsione di insediamento di nuovi esercizi commerciali o altre attività economiche". Il successivo punto 3 dispone criteri per l'insediamento delle diverse attività economiche.

Punto 3

L'area 6 interessata dalla presenza di strutture produttive da riconvertire, si pone in un rapporto non corretto con il contesto paesistico, ambientale e territoriale ponendosi in situazione di particolare criticità per la sua interclusione, tangenza o prossimità all'area residenziale del capoluogo.

L'indicazione fornita dal piano delle regole del PGT viene osservata in quanto la componente commerciale del PGT si limita a porre condizioni sulla sua trasformazione; in ogni caso poiché l'**insediamento di nuove attività produttive non compatibili col sistema residenziale** previste al punto 12.2 e la previsione che le trasformazioni per usi diversi da quelli attualmente in atto nell'area di riferimento siano possibili solo se tali trasformazioni sono rivolte ad assicurare un elevato livello di sostenibilità e valorizzazione complessiva, attraverso adeguati interventi di mitigazione e misure di compensazione (servizi qualitativi) sono assunti già fissati dal PGT stesso e dai suoi elaborati e normative, si ritiene possibile accogliere la controdeduzione e limitare i criteri al richiamo, sul punto, di quanto già previsto dal PGT.

EFFETTI DELLA PROPOSTA SUI DOCUMENTI

Regolamenti: Art.
Criteri Urbanistici
e di programmazione commerciale: Art.
Altro

Proposta sintetica:

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

data, 20.08.15




Comune di Ambivere
Provincia di Bergamo

COMPONENTE COMMERCIALE PGT

SUB I
C.C.
26 DEL 16/08/15

COMUNE DI AMBIVERE (BG)
Prot.n.0005419 in Arrivo
del 07-09-2015 TECNICO SINDACO P.M.
Categ.6 Clas.2



OSSERVAZIONE N. 3

Pervenuta in data	07.08.15
prot. n°	4904
Osservante	Confindustria Bergamo
Località	Via Camozzi, 70 - Bergamo

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

1. Tutte le disposizioni che determinano limitazioni urbanistiche per ambiti e funzioni di tipo produttive introdotte nella disciplina del settore commerciale vengano stralciate. In particolare:

CHIEDE

2. Che le fonderie di seconda fusione vengano stralciate dall'elenco degli insediamenti economici produttivi esclusi in ogni ambito urbanistico comunque denominato o destinato di cui al punto 11;
3. Che le attività insalubri di prima classe vengano stralciate dall'elenco degli insediamenti economici produttivi esclusi negli ambiti produttivi da mantenere e riqualificare;
4. Che la limitazione relativa alle sole opere interne ai fabbricati per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di ristrutturazione complessiva dell'ambito per l'area 6 "ambito produttivo da riconvertire" venga stralciata;
5. L'esclusione delle attività insalubri di prima classe introdotte per l'area 6 "ambito produttivo da riconvertire" attraverso un richiamo del punto 12.2 venga stralciata.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Punti 1, 2 e 3

L'osservazione in esame, che peraltro in parte può essere accolta, non considera le finalità concrete della programmazione mirate a generare uno strumento di marketing territoriale, necessario allo SUAP, rispondente alle impostazioni legislative che hanno letteralmente e costituzionalmente cambiato il termine "Urbanistica" in "Gestione del Territorio". Infatti il DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), all'art. 1 dispone:

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (SUAP) ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Il successivo articolo 2 del richiamato DPR 380/2001 dispone:

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

Se la competenza edilizia in materia economica-commerciale è passata al SUAP, con il D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) occorre prendere atto che ogni attività economica, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione, è genericamente chiamata "servizio", ed il suo esercizio deve essere posto in principi di equità concorrenziale con espresso divieto insediativo dettato da motivi imperativi d'interesse generale ovvero da ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, del

destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Successivamente il DL 138/2011 convertito con L.148/2011, all'articolo 3, commi 1° e 2°, nel trattare "l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" dispone che i Comuni, Province, Regioni e Stato, **entro il 30 settembre 2012**, dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata era libera ed è permesso tutto ciò che non è **espressamente vietato dalla legge** nei soli casi di "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. Ciò è disposto come principio fondamentale per lo sviluppo economico e in attuazione della piena tutela della concorrenza tra le imprese.

I commi 8° e 9°, dello stesso DL 138/2011, dispongono che "Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente **sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo (termine ultimo 30 settembre 2012).**"

Successivamente il DL n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, ribadisce che la predetta disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. **Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.**

Da quanto esposto risulta evidente che la direttiva della Comunità Europea (DLgs 59/2010) ha profondamente inciso sullo statuto delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l'art. 41 Cost. ha costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse essere incondizionatamente subordinato a qualunque tipo interesse pubblico assunto dal legislatore (ed a cascata dalla p.a.) ad oggetto di tutela. La normativa comunitaria prevede, invece, che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia.

La medesima normativa costituisce una costante di distinzione fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale.

Tutto ciò premesso si specifica che il termine di "programmazione commerciale" non deve intendersi correlata allo svolgimento del solo commercio al dettaglio ma all'intero sistema di "servizi" come definiti dalla normativa Europea e pertanto la stessa è stata elaborata sulla base dei criteri fissati nella parte 3^a e quelli fissati nei regolamenti di Settore di cui alla parte 2^a.

Su detta base viene elaborato un nuovo aspetto urbanistico insediativo e qualitativo a garanzia della libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai cittadini ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, **la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano**, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. (punto 1 - parte 3^a).

Al punto 2 - parte 3^a - nella descrizione delle finalità viene espressamente indicato che: "La componente tratta in modo differenziato le singole aree del territorio comunale sia in modo urbanistico che qualitativo in relazione alla previsione di insediamento di nuovi esercizi commerciali o altre attività economiche". Il successivo punto 3, dispone criteri per l'insediamento delle diverse attività economiche.

Punti 4 e 5

L'area 6 interessata dalla presenza di strutture produttive da riconvertire, si pone in un rapporto non corretto con il contesto paesistico, ambientale e territoriale ponendosi in situazione di particolare criticità per la sua interclusione, tangenza o prossimità all'area residenziale del capoluogo.

L'indicazione fornita dal piano delle regole del PGT viene osservata in quanto la componente commerciale del PGT si limita a porre condizioni sulla sua trasformazione; in ogni caso poiché **l'insediamento di nuove attività produttive non compatibili col sistema residenziale** previste al punto 12.2 e la previsione che le trasformazioni per usi diversi da quelli attualmente in atto nell'area di riferimento siano possibili solo se tali trasformazioni sono rivolte ad assicurare un elevato livello di sostenibilità e valorizzazione complessiva, attraverso adeguati interventi di mitigazione e misure di compensazione (servizi qualitativi) sono assunti già fissati dal

PGT stesso e dai suoi elaborati e normative, si ritiene possibile accogliere la controdeduzione e limitare i criteri al richiamo, sul punto, di quanto già previsto dal PGT.

EFFETTI DELLA PROPOSTA SUI DOCUMENTI

Regolamenti: Art.
Criteri Urbanistici
e di programmazione commerciale: Art.
Altro

Proposta sintetica:

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE


data, 20.08.15



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
DONADONI DOTT. SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DOTT. NUNZIO



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, T.U. degli EE.LL., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Li, 14-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DOTT. NUNZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo il giorno 22 SET. 2015 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22 SET. 2015 al 07 OTT. 2015, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL MESSO COMUNALE
Gianna Berati

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DOTT. NUNZIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 T.U. degli EE.LL. - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DOTT. NUNZIO